



COMUNICATO UFFICIALE N. 242
Stagione Sportiva 2018/2019

Si trasmettono, in allegato, i C.U. n. 166/AA, 167/AA, 168/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 259 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario DEL VERME, Pasquale D'AMORE e della società S.S.D. EUROPA SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO DEL VERME, all'epoca dei fatti Presidente pro tempore della società S.S.D. Europa S.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al dirigente - collaboratore D'Amore Pasquale di svolgere, nella stagione sportiva 2017/2018, l'attività di tecnico della squadra Allievi della medesima società ed altresì per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Cuomo Salvatore, soggetto non tesserato, di svolgere mansioni di tecnico nella gara *Football Ciro Caruso – Europa Srl* del 6.5.2018;

PASQUALE D'AMORE, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2017/2018 l'attività di tecnico della Società S.S.D. Europa S.r.l., partecipante al Campionato Allievi, come risulta dalle distinte di gara in atti, senza essere tesserato con tale qualifica, in quanto il suo tesseramento non veniva mai perfezionato presso il Settore Tecnico della Figc; nonché per avere, quale Dirigente accompagnatore, consentito a persona non tesserata (Cuomo Salvatore) di svolgere attività di tecnico della squadra Allievi, nella gara *Football Ciro Caruso – Europa Srl* del 6.5.2018;

S.S.D. EUROPA SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mario DEL VERME in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società S.S.D. EUROPA SRL e Pasquale D'AMORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Mario DEL VERME, di 2 mesi di squalifica per il Sig. Pasquale D'AMORE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D. EUROPA SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 219 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Pino MURGIA e della società A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI avente ad oggetto la seguente condotta:

PINO MURGIA, tecnico della prima squadra per la società A.D. Valdinievole Montecatini partecipante al campionato di Serie D girone E, esonerato dall'incarico di allenatore in data 03/11/2017, in violazione dell'art. 1bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1 e 2, ed art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto scientemente e consapevolmente, pur non avendone titolo, le funzioni di allenatore di calciatori non tesserati per società A.D. Valdinievole Montecatini e peraltro privo di qualsivoglia autorizzazione o nulla osta da parte della società per cui era tesserato, nonché in violazione dell'art. 1bis del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, poiché, privo di autorizzazione della società ed in contrasto con le norme di settore, firmava in data 07/03/2018 un accordo come allenatore della squadra rumena UNIREA DEJ, partecipante al campionato della LIGA III organizzato dalla FRF - Federația Română de Fotbal;

A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI, per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva poiché, seppur denunciante, risponde delle condotte del sig. Pino Murgia, allenatore tesserato per la stessa al momento della consumazione delle violazioni contestate;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pino MURGIA e dal Sig. Giovanni Piero Nannini, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Pino MURGIA e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 168/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 126 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Fabrizio BIONDI avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO BIONDI, allenatore attualmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (matricola 178418) ma all'epoca dei fatti privo di qualsiasi abilitazione tecnica e non tesserato per alcuna società, in violazione dell'art. 1 bis, comma 5, del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 2, comma 1 lett. c) del vigente Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico nonché alle premesse e al punto 1 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., e segnatamente per avere indotto i giovani della squadra Esordienti 2005 della società S.S.D. Sigma Cagliari da lui di fatto allenati, al termine di una gara del Torneo denominato 7° Trofeo Epifania 2018, a intonare un coro dal contenuto estremamente volgare e riproducendo il fatto in un video che successivamente è stato divulgato nella rete internet con grandissima diffusione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabrizio BIONDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 8 (otto) mesi di squalifica per il Sig. Fabrizio BIONDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina